

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Parcellizzazione della domanda giudiziale: decreto ingiuntivo per la somma provata documentalmente e citazione per la parte residua è abuso del processo?

Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma - sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.

Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 7.11.2016, n. 22574

...omissis...

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di legge, nonché l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di Appello considerato improponibile la domanda, formulata separatamente per il compenso variabile. A dire dei ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe considerato che solo l'importo del credito per il compenso fisso era certo, liquido ed esigibile fin dall'inizio sì da legittimare la richiesta di decreto ingiuntivo, mentre il compenso variabile non era tale e richiedeva la verifica delle transazioni conseguite dai professionisti; pertanto, risultava del tutto logico e secondo buona fede che gli attori avessero scelto di ricorrere alla procedura del ricorso per decreto ingiuntivo solo per una parte del credito e che, per l'altra, avessero agito con il rito ordinario; a maggior ragione, risultava necessario ricorrere al rito ordinario per chiedere la declaratoria di nullità del compenso fisso pattuito per violazione dei minimi tariffari previsti per gli avvocati.

La censura è fondata.

Com'è noto, modificando il precedente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, le Sezioni unite, a partire dall'anno 2007, hanno statuito che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del "giusto processo", traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007, Rv. 599316); ed hanno precisato che, in materia di obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, costituisce principio generale la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in un'unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell'eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore. Ne consegue che, ove la prestazione abbia ad oggetto la restituzione di somme indebitamente ricevute e relative all'erogazione degli accessori dell'indennità di buonuscita, sussiste l'obbligo di restituire l'indebito attraverso il pagamento in un'unica soluzione, dovendosi escludere l'applicabilità, in via estensiva od analogica, della norma di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 1032 del 1973, secondo la quale il recupero dell'indennità di buonuscita indebitamente corrisposta avviene mediante una pluralità di trattenute sul trattamento di quiescenza, attesa la natura speciale ed eccezionale di tale disposizione (Sez. U, Sentenza n. 26961 del 22/12/2009, Rv. 611016).

Alla base di tali pronunce, vi è la valorizzazione della regola di correttezza e buona fede (che traspare dagli "inderogabili doveri di solidarietà", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 Cost.) e del canone del "giusto processo", di cui al novellato art. 111 Cost., che escludono - anche in funzione del principio della "ragionevole durata" del processo - la parcellizzazione giudiziale dell'adempimento del credito, per l'incidenza pregiudizievole, o comunque peggiorativa, che avrebbe sulla posizione del debitore: sia sotto il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui quest'ultimo dovrebbe sottostare per liberarsi dell'obbligazione nella sua interezza, ove il credito sia nei suoi confronti azionato inizialmente solo pro quota con riserva di azione per il residuo, sia sotto il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni (per evitare la formazione di un giudicato pregiudizievole), cui il debitore dovrebbe sottostare, a fronte della moltiplicazione delle iniziative giudiziarie.

Va tuttavia precisato che il richiamato principio giurisprudenziale - che il Collegio condivide - non deve essere inteso in senso assoluto, dovendo escludersi il divieto di

parcellizzazione della domanda giudiziale allorquando solo per una parte dell'unico credito vi siano le condizioni richieste dalla legge per agire con lo strumento giudiziario più spedito azionato per primo.

In questa prospettiva si è già posta questa Corte quando - in una fattispecie analoga alla presente - ha recentemente affermato che l'attore che, a tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con il procedimento sommario di cognizione per la parte residua, non incorre in un abuso dello strumento processuale per il frazionamento del credito, in quanto tale comportamento non si pone in contrasto nè con il principio di correttezza e buona fede, nè con il principio del giusto processo, dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore (Sez. 2, Sentenza n. 10177 del 18/05/2015, Rv. 635418).

Il Collegio ritiene di dover ribadire il principio di diritto appena richiamato.

Invero, si ha abuso del processo quando vi è un uso improprio dello strumento processuale e - quindi - degli atti che costituiscono la serie procedimentale.

L'abuso del processo consiste nello sviamento dalla causa tipica, dalla finalità propria, dell'atto processuale e si verifica quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto (ossia quello per il quale l'atto è funzionalmente previsto dalla legge), ma per perseguire uno scopo - e quindi un interesse - estraneo allo scopo tipico dell'atto, dando luogo - per questo - ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare.

L'abuso del processo implica, perciò, un abuso delle posizioni giuridiche riconosciute alle parti e, quindi, dei poteri processuali ad esse attribuiti: si ha abuso del processo quando le parti utilizzano i poteri processuali ad esse riconosciuti dalla legge per perseguire scopi e interessi diversi da quelli per i quali i poteri sono stati loro attribuiti, violando così i principi di correttezza e di buona fede.

E' questo il quadro nel quale le Sezioni unite hanno ritenuto che quando la parcellizzazione dell'azione giudiziale di adempimento del credito abbia una ingiustificata incidenza pregiudizievole sulla posizione del debitore - sia sotto il profilo del prolungamento del vincolo coattivo cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi della obbligazione nella sua interezza, sia sotto il profilo dell'aggravio di spese e dell'onere di molteplici opposizioni cui lo stesso dovrebbe sottostare - essa si risolve in un abuso del processo.

Diverso è il caso - quale è quello che i ricorrenti sottopongono al vaglio di questa Corte - in cui il creditore abbia inteso avvalersi del procedimento d'ingiunzione (art. 633 c.p.c. e segg.) per la parte di credito contraddistinta dai requisiti richiesti dalla legge in termini di prova scritta e di liquidità della somma pretesa e si sia riservato - contestualmente - di agire separatamente, col procedimento ordinario, per la parte del credito che abbisognava di essere accertato e liquidato.

In questo caso, è evidente come non sia configurabile alcun abuso del processo, giacchè è legittimo che il creditore utilizzi la via più breve (il procedimento monitorio) per riscuotere la parte del credito già liquida e si riservi di agire successivamente per l'accertamento e la liquidazione della parte variabile del suo preteso credito. Essendo diversa la natura delle pretese fatte valere nei separati procedimenti (nell'uno un credito già liquido, nell'altro un credito da liquidare), non solo - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di territoriale - non v'è pericolo di formazione di giudicati contraddittori, ma neppure è ipotizzabile un ingiusto aggravio per la posizione del debitore. Al contrario, sarebbe il creditore a subire un ingiusto pregiudizio ove gli venisse preclusa la possibilità di avvalersi del procedimento più spedito (quello d'ingiunzione) per la parte di credito già liquida; ove, per ottenere un titolo esecutivo

relativo a tale parte di credito, fosse costretto ad attendere i tempi più lunghi di un procedimento ordinario, sia pure sub specie di procedimento sommario di cognizione.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, perchè osservi i seguenti principi di diritto:

1) "Si ha abuso del processo quando la parte pone in essere un atto processuale non per perseguire lo scopo proprio dell'atto, ma - sviando l'atto dalla sua causa tipica - per perseguire uno scopo diverso da quello per cui l'atto è funzionalmente previsto dalla legge, dando luogo - per questo ad una violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, che è tenuta ad osservare".

2) "Non incorre in abuso del processo l'attore che, a tutela di un credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, agisca prima con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e poi con il procedimento ordinario di cognizione per la parte residua, dovendosi riconoscere il diritto del creditore ad una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per la parte di credito liquida che sia provata con documentazione sottoscritta dal debitore".

Le altre censure rimangono assorbite.

2. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

pqm

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.